



# Comune di Rovolon

Provincia di Padova

ORIGINALE

## ORDINANZA N. Reg. Gen. 45 del 30-09-2024

Registro settoriale n. 13

**Oggetto: PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO  
DELL'ATMOSFERA - INTERVENTI DI CONTENIMENTO  
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 01/10/2024 AL  
30/04/2025**

IL SINDACO

**PREMESSO** che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

**RILEVATO** che il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale.

**PRESO ATTO** che nell'incontro del 2/2/05 il Tavolo Tecnico Zonale dell'intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali;

**RILEVATO** che con Disposizione n. 1/05 dell'1/2/05, prot. n. 16918 del 15/2/05, il T.T.Z. ha approvato il Regolamento di Funzionamento;

**VISTA** la DGRV n. 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGRV n. 2130 del 23/10/2012;

**VISTO** il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m<sup>3</sup> (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

**CONSIDERATO** che alla data del TTZ (29 luglio 2024) a fronte di un limite massimo di n. 35 superamenti/anno stabilito dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010, nelle stazioni di rilevamento ARPAV di PD Mandria e PD Arcella sono stati rilevati rispettivamente n. 37 e 43 superamenti di PM10;

**VISTA** la DGRV n. 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

**VISTO** che la DGRV n. 836/2017 prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO<sub>2</sub>);

**VISTA** la DGRV n. 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

**VISTA** la DGRV n. 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV n. 238/2021;

**VISTE** , la DGRV n. 1045/2022, la L.R n. 24 del 12.09.2023, la DGRV n. 1143 del 19/09/2023 ed il D.D.R. n. 230/23 con cui si prevede l'attivazione del servizio MoVe-In al fine di monitorare e limitare le emissioni in atmosfera prodotte dai veicoli maggiormente inquinanti;

**VISTA** la DGRV n. 786 del 12.07.2024 che prevede la proroga della validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGRV nn. 238/2021 e 1089/2021, al fine di consentire un'adeguata programmazione dei provvedimenti da assumere in relazione alla prossima stagione termica (1 ottobre 2024 – 30 aprile 2025) nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024;

**VISTA** la DGRV n. 1500 del 16/10/2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

**PRESO ATTO** che con nota prot n.58575 del 27/08/2024, acquisita al protocollo comunale n. 8353 del 28/08/2024, la Provincia di Padova, a seguito dell'incontro del 29 luglio u.s., ha inviato ai Comuni appartenenti al Tavolo Tecnico Zonale le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2024-2024, come da Disposizione n.44 del 29/07/2024, richiamando le DGRV n. 836/2017, DGRV n. 238/2021, DGRV n. 1089/2021, dalla DGRV n. 1045/2022, L.R n. 24 del 12.09.2023, DGRV n. 1143 del 19/09/2023 e D.D.R. n. 230/23 e DGRV n. 786/2024 tradotte e contestualizzate a livello locale come riportato in:

Allegato A, per i Comuni dell'AGGLOMERATO PADOVA;

Allegato B, per i Comuni "fuori Agglomerato e MAGGIORI di 10.000 abitanti";

Allegato C, per i Comuni "fuori Agglomerato e INFERIORI a 10.000 abitanti";

Allegato D e E, deroghe ;

Allegato F, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Allegato G, date domeniche ecologiche

**VISTE**, in particolare, le disposizioni dell'Allegato C ("*Comuni fuori agglomerato e inferiori a 10.000 abitanti*") di cui alla suddetta Disposizione n. 44 del 29/07/2024, emanata nella suddetta riunione del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale;

**RITENUTO** opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

**PRECISATO** che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee decorre dal 1 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, salvo proroga qualora si verificasse un peggioramento della qualità dell'aria e la Regione Veneto ritenesse di aumentare le misure cautelative;

**RICHIAMATO** il D. Lgs 155/2010 " Attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per l'aria più pulita in Europa";

**VISTO** il Codice della Strada approvato con D. Lgs 285 del 10/04/1992 e sue mm. e ii.;

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs 267/2000;

**ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

## ORDINA

### > LIVELLO "VERDE":

nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025

- a) divieto di sosta con **motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:
  - autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
  - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
  - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
  - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- b) divieto di **combustione all'aperto** di residui vegetali e potenziamento dei controlli salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie** nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a due stelle compresi**) (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- f) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (**direttiva nitrati**), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
  - la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
  - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (va incentivato l'interrimento immediato);
- g) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro 24 ore, si incentivano le pratiche di interrimento immediato; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;
- h) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente

> **ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE** tramite un **bollettino regionale di previsione** della qualità dell'aria e nitrati, **emesso da Arpav**, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025. Tali misure **entrano in vigore** il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

### 1). PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIO"

- a) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- b) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- e) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25);
- f) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- i) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- j) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- k) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

## **2. SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO".**

- a) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- b) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), **di**

- combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
  - d) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
  - e) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25);
  - f) obbligo di **interrimento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
  - g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
  - h) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
  - i) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
  - j) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
  - k) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente
  - l) **lavaggio strade**, solo con temperature maggiori di 3° C (misura proposta dalla Provincia di Padova).

## DEROGHE

### DISPONE

- 1) **LA DEROGA** al divieto assoluto di combustioni all'aperto solo in occasione della manifestazione in ricorrenza della Befana (punto "b" del livello verde, punto "b" del primo livello allerta - "*Livello arancione*" e del secondo livello allerta - "*Livello rosso*");

Preso atto inoltre delle seguenti note operative:

NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE

(conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017):

*"Se nelle giornate di controllo di Lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo".*

(Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)

CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)

(conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017):

*"Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:*

- 1) *la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;*
- 2) *si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.*

*Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo".*

(Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)

Il Corpo di Polizia Locale Intercomunale Retenus è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche a modifica della presente ordinanza, che si rendano necessari, per assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni pubblici e privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. nr 104 del 2/7/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL. PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Rovolon, li 30-09-2024

II SINDACO  
*Magagnin Ermanno*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.